

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 9 luglio 2003.**

Airaghi, Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Baccini, Baldi, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Duilio, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nan, Pacini, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Villetti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Bielli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De

Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Maggi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Nan, Pacini, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Villetti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARRAS: « Provvedimenti per il rilancio dell'economia oristanese » (4146);

ASCIERTO: « Introduzione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di servizio permanente a disposizione » (4147);

ANTONIO BARBIERI: « Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4148);

MOLINARI: « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e

istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse » (4149);

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per agevolare la mobilità residenziale » (4150).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *III Commissione (Affari esteri):*

RIVOLTA ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3991) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VII Commissione (Cultura):*

CARLI ed altri: « Istituzione del Museo nazionale d'arte della scultura contemporanea » (2701) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

GIANFRANCO CONTE ed altri: « Istituzione del marchio "Made in Italy" e norme di contrasto alla contraffazione dei beni industriali e artigianali » (4001) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia*

*tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

PISTONE ed altri: « Istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche » (3818) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI;*

LABATE ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione delle responsabilità professionali del personale sanitario » (4090) *Parere della Commissione I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BURANI PROCACCINI: « Norme per la tutela dei diritti della madre e del neonato e per il loro sostegno prima, durante e dopo la nascita » (4126) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

LOSURDO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati ai consumi » (4053) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):*

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una "clausola sociale" e di un "marchio di qualità" negli

accordi commerciali internazionali » (344) *Parere delle Commissioni I, III, VII, XI, XII e XIV.*

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 8 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in merito alle modalità di reperimento del materiale rotabile ferroviario necessario per l'espletamento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi ferroviari di competenza regionale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Questo documento sarà trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

L'Istituto superiore di sanità, con lettere in data 2 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, che sono tutte trasmesse alla I

Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla XII Commissione permanente (Affari sociali):

al dottor Gregorio PRESTINACI l'incarico di direttore della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;

alla dottoressa Rosa Maria MARTOC-CIA l'incarico di direttore della direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 giugno 2003, a pagina 3, seconda colonna, ottava riga, le parole: « legge 19 gennaio 2001, n. 24 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 19 gennaio 2001, n. 4 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 luglio 2003, a pagina 4, prima colonna, sesta riga, il numero: « 334 » è sostituito dal seguente: « 344 »; trentesima riga, sopprimere la parola: « Catanoso »; infine sopprimere dalla quarantunesima alla quarantaseiesima riga ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (4102)**

**(A.C. 4102 – Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*All'articolo 14, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: « da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da bandire entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**14. 1.** Governo.

**(A.C. 4102 – Sezione 2)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

ART. 2.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

ART. 3.

*(Riqualficazione urbana della città di Palermo).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

## ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

## ART. 5.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

## ART. 6.

*(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

## ART. 7.

*(Enti pubblici).*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 9.

*(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

## ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

## ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

## ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

## ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

## ART. 15.

*(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

## ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

ART. 17.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ART. 18.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4102 – Sezione 3)**

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

*« ART. 12-bis. (Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».*

**(A.C. 4102 – Sezione 4)**

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.

*(Enti pubblici).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

**7. 1. Mascia.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter,

del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

**7. 2.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

**ART. 10.**

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Rava, Boato, Bressa, Leoni, Marone.

*Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**10. 2.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Fontanini, Luciano Dussin.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** *(Stoccaggio delle acque di vegetazione)* — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

**10. 02.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** *(Denunce dei pozzi)* — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**10. 03.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10. 06.** Foti, Ghiglia.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 13 giugno 2004 ».

**10. 01.** Montecchi, Sedioli, Amici, Preda, Abbondanzieri, Leoni, Boato, Bressa.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** *(Adeguamento degli scarichi al suolo)* — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

**10. 04.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**ART. 10-bis.** — 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristezza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**10. 05.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Mascia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 01.** D'Agrò.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 02.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono com-

prese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

**11. 03.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

**11. 04.** Cosentino.

ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

*Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale aggiungere le seguenti: , nonché per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.*

**12. 1.** Lettieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.

**12. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. - 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**12. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Lolli, Mastella, Chiaromonte, Amici, Montecchi, Boato, Bressa.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 2.** Mascia, Titti De Simone.

ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* - 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori na-

zionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;  
2004: -25.000;  
2005: -25.000.

**\*17. 01.** Zeller, Collè, Brugger, Widmann, Detomas.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* - 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura

corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;  
2004: -25.000;  
2005: -25.000.

**\*17. 010.** Lettieri, Bressa, Marcora.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Proroga delle agevolazioni su alcuni prodotti petroliferi). — 1. Il termine del 30 giugno 2003, previsto ai commi 3 e 5 dell'articolo 21, recante disposizioni in materia di accise, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla proroga delle definizioni degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

**17. 011.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 02.** Olivieri, Abbondanzieri, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Raffaella Mariani, Ruzzante, Sabattini, Capitelli, Franci, Panattoni, Innocenti, Sereni, Galeazzi, Lolli, Sandi, Sandri, Michele Ventura, Benvenuto, Bressa, Adduce, Maran, Mariotti, Quartiani, Preda, Sedioli, Bressa, Chianale, Oliverio, Amici, Boato, Rava, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 07.** Parolo, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Fontanini, Luciano Dussin, Zanetta, Zeller, Paniz, Polledri, Vascon, Bricolo, Scherini, Didonè.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2004.

**17. 03.** Vianello, Gambini, Chianale, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 020.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre

2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**\*17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

**17. 013.** Degennaro, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**17. 015.** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della

documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

**17. 016.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 017.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 018.** Gamba.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 2. — 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la

minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il

termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

**Dis. 1. 01.** Governo.